

REGOLAMENTO (CE) N. 1213/2003 DELLA COMMISSIONE**del 7 luglio 2003****che modifica l'allegato I al regolamento (CE) n. 304/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'esportazione ed importazione di prodotti chimici pericolosi****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 304/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'esportazione ed importazione di prodotti chimici pericolosi ⁽¹⁾, e in particolare l'articolo 22, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 304/2003 attua la convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale, firmata l'11 settembre e approvata dalla decisione 2003/106/CE del Consiglio ⁽²⁾. In attesa dell'entrata in vigore di tale convenzione, il regolamento (CE) n. 304/2003 attua altresì la procedura provvisoria di previo assenso informato (PIC), definita da una risoluzione sugli accordi provvisori stabiliti nell'atto finale della conferenza diplomatica nel corso della quale la convenzione è stata adottata.
- (2) L'allegato I del regolamento (CE) n. 304/2003 è composto dalle seguenti tre parti: l'elenco dei prodotti chimici soggetti alla procedura di notifica d'esportazione, l'elenco dei prodotti chimici ritenuti idonei ad essere assoggettati alla procedura di notifica PIC e l'elenco dei prodotti chimici cui si applica la procedura PIC ai sensi della convenzione di Rotterdam.
- (3) Alla luce di una revisione di recenti norme comunitarie definitive, intese a vietare o a limitare rigorosamente l'uso di alcune sostanze chimiche, una serie di prodotti chimici dev'essere aggiunta agli elenchi contenuti nelle parti 1 e 2 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 304/2003.

- (4) Nel corso della nona sessione svoltasi dal 30 settembre al 4 ottobre 2002, la commissione negoziale intergovernativa per la convenzione ha deciso che anche il monocrotofos debba essere sottoposto alla procedura PIC provvisoria. Pertanto il monocrotofos deve essere inserito nell'elenco dei prodotti chimici contenuti nella parte 3 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 304/2003 e la relativa voce già contenuta nella parte 1 deve essere modificata.
- (5) L'allegato I al regolamento (CE) n. 304/2003 dev'essere pertanto modificato in conformità.
- (6) Le misure stabilite nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 29 della direttiva 67/548/CEE del Consiglio ⁽³⁾, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 ⁽⁴⁾.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I al regolamento (CE) n. 304/2003 è modificato secondo quanto stabilito nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2003.

Per la Commissione
Margot WALLSTRÖM
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 63 del 6.3.2003, pag. 1.
⁽²⁾ GU L 63 del 6.3.2003, pag. 27.

⁽³⁾ GU 196 del 16.8.1967, pag. 1.
⁽⁴⁾ GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36.

ALLEGATO

L'allegato I al regolamento (CE) n. 304/2003 è modificato come segue:

1) La parte 1 è modificata come segue:

a) Sono aggiunte le seguenti voci:

Prodotto chimico	N. CAS	N. Einesc	Codice NC	Sotto-categoria (*)	Limitazioni d'uso (**)	Paesi che non richiedono notifica
«Acefato +	30560-19-1	250-241-2	2930 90 70	p(1)	Div	
Aldicarb +	116-06-3	204-123-2	2930 90 70	p(1)	Restr	
Ossido di ottabromodifenile +	32536-52-0	251-087-9	2909 30 38	i(1)	Restr	
Ossido di pentabromodifenile +	32534-81-9	251-084-2	2909 30 31	i(1)	Restr	
Piombo tetraetile +	78-00-2	201-075-4	2931 00 95	i(1)	Restr	
Piombo tetrametile +	75-74-1	200-897-0	2931 00 95	i(1)	Restr»	

b) Il testo della voce «parationmetile» è sostituito dal seguente:

«Parationmetile + #	298-00-0	206-050-1	3808 10 40	p(1)	Div	Cfr. Circolare PIC all'indirizzo www.pic.int/ »
---------------------	----------	-----------	------------	------	-----	---

c) Il testo della voce «monocrotofos» è sostituito dal seguente:

«Monocrotofos #	6923-22-4	230-042-7	3808 10 40 3808 90 90	p(1)	b	Cfr. circolare PIC all'indirizzo www.pic.int/ »
-----------------	-----------	-----------	--------------------------	------	---	---

2) La parte 2 è modificata come segue:

a) sono aggiunte le seguenti voci:

Prodotto chimico	N. CAS	N. Einesc	Codice NC	Categoria (*)	Limitazioni d'uso (**)
«Acefato	30560-19-1	250-241-2	2930 90 70	p	Div
Aldicarb	116-06-3	204-123-2	2930 90 70	p	Restr
Parationmetile #	298-00-0	206-050-1	3808 10 40	p	Div
Ossido di ottabromodifenile	32536-52-0	251-087-9	2909 30 38	i	Restr
Ossido di pentabromodifenile	32534-81-9	251-084-2	2909 30 31	i	Restr
Piombo tetraetile	78-00-2	201-075-4	2931 00 95	i	Restr
Piombo tetrametile	75-74-1	200-897-0	2931 00 95	i	Restr
Composti triorganostannici, in particolare composti di tributilstagno, compreso l'ossido di bis (tributilstagno)	56-35-9 e altri	200-268-0 e altri	2931 00 95	p	Restr»

b) il testo della voce «paration» è sostituito dal seguente:

«Paration #	56-38-2	200-271-7	2920 10 00	p	Div»
-------------	---------	-----------	------------	---	------

c) Il testo della voce «tecnazene» è sostituito dal seguente:

«Tecnazene	117-18-0	204-178-2	2904 90 85	p	Div»
------------	----------	-----------	------------	---	------

3) Nella parte 3 è aggiunta la seguente voce:

Prodotto chimico	Numero CAS	Categoria
«Monocrotofos	6923-22-4	Antiparassitario»